Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 2616/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

(GU L 353 del 24.12.1997, pag. 8)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 6 del 10.1.1998, pag. 42 (2616/97)

►**C2** Rettifica, GU L 52 del 21.2.1998, pag. 38 (2616/97)

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2616/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1445/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2321/97 [2], in particolare gli articoli 9 e 13,

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2469/97 [4], l'esportazione di prodotti per i quali viene richiesta una restituzione all'esportazione è subordinata al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione;

considerando che, ai fini di una'accurata gestione del volume delle esportazioni e segnatamente dei quantitativi di carni bovine congelate provenienti da scorte d'intervento e destinati all'esportazione verso determinati paesi terzi senza restituzione, è opportuno subordinare le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, nonché dei prodotti di cui ai codici NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69, al rilascio di un titolo di esportazione;

considerando che, in conseguenza di questo nuovo obbligo, è necessario procedere a talune modifiche di ordine tecnico, segnatamente in relazione alla durata di validità dei titoli, all'importo della cauzione e al livello delle comunicazioni periodiche degli Stati membri;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1445/95 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

   «Articolo 7

   L'esportazione di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché di prodotti di cui ai codici NC 0102 10, da 1602 50 31 a 1602 50 80 e 1602 90 69 è subordinata al rilascio di un titolo d'esportazione.»

2) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

   «Articolo 8

   1. Per le esportazioni di prodotti per i quali è richiesta una restituzione all'esportazione, subordinate al rilascio di un titolo d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, la durata di validità dei titoli con fissazione anticipata della restituzione è fissata a:

   — 75 giorni per i prodotti di cui ai codici NC 0102 e 1602,

---

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU L 322 del 25. 11. 1997, pag. 25.
[3] GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
[4] GU L 341 del 12. 12. 1997, pag. 8.

▼B

— 30 giorni per gli altri prodotti,

a decorrere dalla data del rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, per i titoli d'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine rilasciati conformemente alla procedura di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità scade al termine del quarto mese successivo alla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, ►C1 paragrafo 1 ◄ del suddetto regolamento.

2. Per le esportazioni per le quali non è richiesta una restituzione all'esportazione, la durata di validità dei titoli è fissata a:

— 45 giorni per le esportazioni di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento,

— 60 giorni per gli altri prodotti,

a decorrere dalla data del rilascio del titolo di esportazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Nella domanda di rilascio del titolo e nel titolo stesso è riportata, nella casella 20, la dicitura:

— "PRODOTTI D'INTERVENTO SENZA RESTITUZIONE ►C2 Regolamento CE n. ◄" per i titoli di cui al primo trattino,

— "SENZA RESTITUZIONE" per i titoli di cui al secondo trattino.

3. Nelle domande di rilascio dei titoli e nei titoli stessi sono indicati, nella casella 15, la designazione del prodotto, nella casella 16, il numero di codice a dodici cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione e, nella casella 7, il paese di destinazione.

4. Le categorie di prodotti di cui all'articolo 13 bis, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88 sono indicate nell'allegato III.»

3) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. La cauzione relativa ai titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione è di:

a) 44 ECU per capo per gli animali vivi;

b) 29 ECU/100 kg per i prodotti di cui al codice 0201 30 00 9100 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

c) 16 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.

2. La cauzione relativa ai titoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1 è di:

a) 7 ECU per capo per gli animali vivi;

b) 3 ECU/100 kg, peso netto, per gli altri prodotti.»

4) All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I titoli d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché durante tale intervallo di tempo la Commissione non abbia preso nessuna delle misure particolari di cui al paragrafo 2. Tuttavia, le esportazioni effettuate ai sensi dell'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88 non sono soggette al periodo di tempo suindicato.»

5) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

1. Il quantitativo esportato conformente al margine di tolleranza previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione se l'esportazione di cui trattasi è effettuata sulla base di un titolo di cui all'articolo 8, paragrafo 1 e il titolo stesso reca, nella casella 22, la dicitura

▼B

"Restituzione valida per … tonnellate (quantitativo per il quale il titolo è rilasciato)".

2. Il disposto dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (*) non è d'applicazione per quanto riguarda le restituzioni particolari all'esportazione concesse per le carni disossate prodotte conformemente al regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione (**), qualora tali prodotti siano o siano stati assoggettati al regime di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio (***).».

6) All'articolo 13, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

— ogni lunedì e giovedì entro le ore 12.00:

a) 1.1. le domande, o la loro assenza, di titoli con fissazione anticipata della restituzione di cui all'articolo 8, paragrafo 1;

1.2. le domande, o la loro assenza, di titoli di cui all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88;

1.3. le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino,

presentate entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

b) 1.1. i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, o la mancata emissione di titoli;

1.2. i quantitativi per i quali sono stati richiesti e rilasciati titoli ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88, indicando la data di presentazione della domanda e il paese di destinazione;

entro l'ultimo giorno lavorativo precedente quello della comunicazione;

c) i quantitativi per i quali sono state ritirate le domande di titoli di esportazione, nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 4;

— prima del giorno 15 di ogni mese per il mese precedente:

d) le domande di titoli di cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88;

e) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 e che non sono stati utilizzati;

f) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di esportazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino e che non sono stati interamente utilizzati;

g) le domande di titoli di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo trattino».

7) L'allegato IV è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(*) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
(**) GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.
(***) GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

▼B

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG VI/D/2 — Settore carni bovine

Comunicazioni relative ai titoli d'esportazione — carni bovine

Speditore:

Data:

Stato membro:

Persona da contattare:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG VI/D/2; Telefax: (32 2) 296 60 27

Parte A — Comunicazioni del lunedì e del giovedì

Periodo dal ..... al .....

1) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.1:

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (1)

2) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.2:

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (1)

3) Articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sub 1.3:

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (1)

4) Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub 1.1:

Categoria	Quantitativi indicati nei titoli rilasciati	Data di presentazione della domanda	Destinazione (1)

(1) Utilizzare il codice di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32); qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in lettere per esteso.

▼B

5) Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), sub 1.2:

Categoria	Quantativi indicati nelle domande rilasciate	Data di presentazione della domanda	Destinazione (1)

6) Articolo 13, paragrafo 1, lettera c):

Categoria	Quantitativi indicati nelle domande ritirate	Destinazione (1)

Parte B — Comunicazioni mensili

1) Articolo 13, paragrafo 1, lettera d):

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (1)

2) Articolo 13, paragrafo 1, lettera e):

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Destinazione (1)	Importo della restituzione

3) Articolo 13, paragrafo 1, lettera f):

Categoria	Quantitativi non utilizzati	Destinazione (1)	Importo della restituzione

4) Articolo 13, paragrafo 1, lettera g):

Categoria	Quantitativi richiesti	Destinazione (1)

(1) Utilizzare il codice di destinazione indicato nell'allegato del regolamento (CE) n. 3478/93 (GU L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32); qualora non sia indicato un numero di codice corrispondente alla destinazione, questa deve essere precisata in lettere per esteso

»